

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

VERBALE DEL REVISORE CONTABILE UNICO
N. 2019/2 DEL 11 giugno 2019

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO	
12 GIU. 2019	
Nr.	Prot. 3031
Cat. 4	Classe 0

Il giorno 11 del mese di giugno 2019, il Revisore Contabile Unico ha proceduto ad esprimere il proprio parere in merito a:

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE – PARTE STABILE - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – ANNO 2019

premessò

- che l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L.1 A aprile 1999 che, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004. Testualmente recita: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";
- inoltre che, l'art. 40, comma 3 del d. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori";

considerate

- che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo:

- che detto controllo deve essere effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

ritenuto

- che per poter esprimere tale certificazione sia necessario sottoporre all'esame dell'organo di revisione il documento attestante la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico dell'esercizio a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

vista

la documentazione trasmessa al sottoscritto Revisore in data 23 maggio 2019, costituita da:

- costituzione fondo parte stabile delle risorse decentrate anno 2019
- la relazione illustrativa al contratto integrativo anno 2019, ex art. 40, comma 3- sexies d.Lgs. 165/2001, sottoscritta dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Simona Trabucchi;

considerato altresì

- che la relazione illustrativa tecnico - finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2019 – parte stabile, indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'ente e attesta la compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;
- che il Revisore ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

ATTESTA

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo personale dipendente anno 2019 – parte stabile - in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

Il Revisore Contabile Unico
Dott. Luigi de Paola

